

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO-TIROLER ETSCHLAND

---

II. LEGISLATURA  
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 111<sup>a</sup>te SITZUNG

31-1-1956

INDICE - INHALTSANGABE

Dimissioni presentate dal Consigliere regionale dott. Massimino Flaim (respinte).

*pag. 2*

Relazione della Giunta Regionale e proposta di impugnazione avanti la Corte Costituzionale di Norme dello Stato.

*pag. 3*

Interrogazioni e Interpellanze.

*pag. 15*

Rücktritt des Regionalrates Dr. Massimino Flaim (abgelehnt).

*Seite 2*

Bericht des Regionalausschusses und Antrag auf Anfechtung von staatsgesetzlichen Bestimmungen vor dem Verfassungsgerichtshof.

*Seite 3*

Anfragen und Interpellationen.

*Seite 15*

**Presidente: dott. SILVIUS MAGNAGO**

**Vicepresidente: avv. RICCARDO ROSA**

Ore 9,50

**PRESIDENTE:** La seduta è aperta. Lettura del processo verbale della seduta del 21 gennaio 1956 (legge). Osservazioni? Il verbale è approvato. Appello nominale (fa l'appello nominale).

Comunico al Consiglio che con lettera del 22 gennaio 1956 il cons. Flaim ha presentato le dimissioni. Leggo il testo: « Ill.mo Signor Presidente del Consiglio Regionale — Constatata l'impossibilità di assolvere con la dovuta assiduità ed impegno il mandato di consigliere regionale a causa dei miei impegni professionali, con rammarico sono costretto a rassegnare le dimissioni. Nel mentre prego il Consiglio regionale di volerle accettare, porgo a Lei e a tutti i Colleghi del Consiglio i sensi della mia alta stima. Con profonda osservanza — Dott. Massimino Flaim ».

Avevo già inviato un Ordine del giorno suppletivo con il seguente argomento: « Accettazione, a sensi dell'art. 68 della Legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, delle dimissioni presentate dal Consigliere regionale dott. Massimino Flaim ».

Pongo in discussione l'accettazione delle dimissioni del cons. Flaim.

**PARIS (P.S.D.I.):** Le dimissioni presentate dal mio collega di gruppo dott. Flaim dipendono esclusivamente da fattori di carattere professionale. Egli conduce uno studio notarile, di cui non è il titolare; il titolare è il dr. Rossi, il quale in questi ultimi anni ha visto andare sempre più peggiorando il suo stato di salute, ed appunto da questa contingenza è dipesa l'impossibilità da parte del cons. Flaim di assolvere il suo mandato con il dovuto impegno.

Visto che questo stato di cose, purtroppo, continua, ha pensato bene di rassegnare le dimissioni. Vorrei precisare che non è dovuto a contrasto politico con il Partito, nè a divergenze di natura politica, ma alla ragione suesposta. Uno studio notarile non è lo studio di un altro professionista che può rimandare le cose all'indomani.

« Credete — diceva Flaim al Congresso della Federazione di Trento dei social-democratici — per me è una situazione tormentosa essere a Cles

e sapere che c'è Consiglio Provinciale o Regionale, o seduta di Commissione, sono conscio che manco al mio dovere; d'altro canto non posso parteciparvi perchè può darsi che si presenti uno che ha il padre morente e che prega di andare subito ad assumere un testamento. Ecco perchè mi vedo costretto a rassegnare le dimissioni da consigliere regionale ». E per questi motivi il Congresso della federazione socialdemocratica trentina le ha accettate.

Vorrei quindi pregare il Consiglio di fare altrettanto, vista la natura della causa che ha determinato questo convincimento: la constatata impossibilità da parte del cons. Flaim di seguire i lavori con la dovuta assiduità.

**PRESIDENTE:** Altri prende la parola? Il dr. Dalvit.

**DALVIT (D.C.):** Le dimissioni di un nostro collega rappresentano un fatto nuovo nella vita di questo Consiglio; pertanto secondo me, e secondo qualche amico, sarebbe bene che il Consiglio, attraverso la non accettazione delle dimissioni, almeno in questa prima tornata e in questa prima occasione in cui le dimissioni stesse vengono portate in Consiglio, esprimesse la propria simpatia ed il proprio apprezzamento per il cons. Flaim dimissionario, lasciando naturalmente a lui la possibilità di dare nuovamente le dimissioni, qualora il nostro atto non gli facesse piacere, o comunque non corrispondesse ai suoi desideri. Il Consiglio, di fronte ad un nuovo atto di dimissioni, dovrà necessariamente accettarle. Penso sia bene respingere le dimissioni del cons. Flaim, che siamo convinti non nascono da una situazione di disagio nè di contrasto, e ciò soprattutto per merito di Flaim stesso, che ha un carattere e uno stile da vero gentiluomo. Mi permetto quindi di sottoporre al Consiglio la proposta di voler respingere, almeno per questa volta, in segno di cortesia verso il nostro collega, le dimissioni.

**DEFANT (P.P.T.T.):** Noi non possiamo ritenere valide le giustificazioni illustrate da Paris, evidentemente. Ragioni di estrema prudenza consigliano di respingere non solo queste dimissioni, ma altre dimissioni che fossero presentate entro questo scorcio di legislatura. Ho detto ragioni

di estrema prudenza, perchè non possiamo penetrare nell'ambito professionale del cons. Flaim, nè nell'ambito politico in cui normalmente vive; quindi è prassi costante di tutte le Assemblee legislative di accettare le dimissioni solo in casi di assoluta necessità, oppure per fatti assolutamente eccezionali, prescindendo da ogni rapporto di simpatia e di collegialità che si può avere verso Flaim; è un naturale, un prudenziale atteggiamento che noi assumiamo sempre in occasioni di questo genere. Perciò noi respingiamo le dimissioni presentate dal cons. Flaim.

**MENAPACE (Indipendente):** Nemmeno io, signor Presidente, potrei accettare le dimissioni del collega Flaim, perchè quand'anche le ragioni portate dall'interessato nella sua lettera e quelle a commento del suo collega di gruppo on. Paris, avessero, come credo che hanno, tutto il fondamento, mi pare che oltre alle osservazioni fatte testè dal collega Defant v'è anche da considerare che ci troviamo alla fine della legislatura e quindi mi sembra estremamente opportuno intervenire presso il collega Flaim per persuaderlo a continuare nel suo mandato e rimanere su questi banchi per continuare la sua opera in mezzo a noi, in seno a questo Consiglio. Per queste ragioni e soprattutto per la considerazione che siamo allo ultimo anno della seconda legislatura voterò contro le dimissioni del collega Flaim.

**BRUSCHETTI (D.C.):** L'argomento che ci viene sottoposto si differenzia di molto dagli analoghi ormai trattati in questo Consesso. Ricordo che nella prima legislatura il Consiglio ha accettato la proposta della Commissione di convalida per la non accettazione di un Consigliere eletto. Nella seconda legislatura il Consiglio ha accettato le dimissioni del dr. Markt, ma queste sono state presentate prima che lo stesso prestasse il giuramento. Abbiamo visto di recente che il Parlamento ha respinto le dimissioni presentate dall'on. Veronesi. Anche per adottare la prassi di altri consessi, e per senso di collegialità, personalmente dichiaro che non accetto nè questa volta nè mai le dimissioni che dovessero essere presentate da qualche collega.

**PRESIDENTE:** Altri chiede la parola? Pongo ai voti l'accettazione delle dimissioni presentate dal cons. Flaim. Le dimissioni sono state respinte a maggioranza, con 1 voto favorevole e 4 astensioni.

**Punto 3° all'Ordine del giorno:** « *Relazione della Giunta Regionale e proposta di impugnazione avanti la Corte Costituzionale di Norme dello Stato* ».

**BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.):** (*legge la seguente relazione*):

*Impugnazione avanti la Corte Costituzionale di norme dello Stato*

1) *La procedura di impugnazione*

Il ricorso alla Corte costituzionale per impugnare una legge o un atto avente forza di legge dello Stato è previsto e regolato, per quanto riguarda la Regione Trentino-Alto Adige, dalle seguenti norme:

**ART. 83 dello Statuto speciale, artt. 5 - 6 - 7 delle norme di attuazione emanate con D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574;**

**ART. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e norma transitoria 2.a della legge stessa.**

L'art. 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recita:

« Le leggi e gli atti aventi forza di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Giunta Regionale, su deliberazione del Consiglio Regionale, per violazione del presente Statuto ».

Gli articoli 5 - 6 - 7 delle norme di attuazione dello Statuto emanate con D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 dispongono rispettivamente:

« La deliberazione di impugnare leggi ed atti aventi forza di legge della Repubblica a norma dell'art. 83 dello Statuto è presa dal Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio ».

« Qualora il Consiglio Regionale abbia deliberato di impugnare, ai sensi dell'art. 83 dello Statuto, una legge o un atto avente valore di legge della Repubblica dinnanzi alla Corte costituzionale prima della emanazione della legge che ne disciplinerà il funzionamento, il Presidente della Giunta Regionale ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Commissario del Governo, il quale ne accusa ricevuta.

La comunicazione di cui al precedente comma non sospende la efficacia della legge o dell'atto avente valore di legge della Repubblica ».

\* \* \*

« Le impugnative di una legge o di un atto avente valore di legge della Repubblica da parte del Presidente della Giunta Regionale, delle quali è stata data comunicazione al Governo a termine dell'articolo precedente prima dell'entrata in funzione della Corte costituzionale, devono essere ritualmente proposte entro quindici giorni dall'inizio del funzionamento della Corte stessa, salvo che un termine diverso sia stabilito nella legge sul funzionamento della Corte ».

L'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale dice:

«La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera delle competenze assegnate alla Regione stessa dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta Regionale, è promossa dal Presidente della Giunta Regionale mediante ricorso diretto alla Corte Costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente». (Il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione).

Infine la norma transitoria seconda della legge 11 marzo 1953, n. 87 dispone:

«Per promuovere l'azione di illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge o per impugnare atti pubblicati anteriormente alla formazione della Corte costituzionale i termini stabiliti decorrono dalla data del decreto del Presidente della Repubblica, che fissa la prima adunanza della Corte».

\* \* \*

Le disposizioni legislative sopra riportate consentono di affrontare e risolvere agevolmente le questioni sostanziali e procedurali relative alla impugnazione di norme statali viziate di illegittimità costituzionale nei confronti dello Statuto regionale.

Anzitutto, relativamente all'ampiezza dei poteri di impugnazione della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato da parte della Regione, si può affermare che duplice è la possibilità offerta alla Regione; essa può impugnare la legge statale per violazione dello Statuto e per eccesso di competenza della legge stessa.

I due motivi suddetti sono diversi; infatti la dizione «violazione dello Statuto» è più ampia di quella «invasione della competenza» usata dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - contenente norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale; giacchè una legge dello Stato potrebbe contenere norme contrastanti con disposizioni dello Statuto, pur rientrando nella competenza dello Stato (ad es. una norma che violasse il principio di parità dei gruppi linguistici).

Precisata l'ampiezza del potere conferito alla

Regione per tutelarsi nei confronti dello Stato in caso di violazione della propria autonomia, è ora da esaminare quale procedura debba essere seguita per ottenere detta tutela da parte della Corte costituzionale.

Le ipotesi prese in considerazione dal legislatore sono due: impugnativa di leggi o di atti aventi forza di legge dello Stato prodotta prima della entrata in funzione della Corte costituzionale e impugnativa prodotta dopo l'entrata in vigore della Corte.

La prima ipotesi non viene considerata in quanto la Regione non si è avvalsa di tale forma di impugnativa in assenza della Corte e nell'incertezza di alcuni problemi determinati dalla carenza dell'organo.

Quindi gli articoli 6 e 7 delle norme di attuazione emanate con D.P.R. 30 giugno 1951 n. 574 sono da trascurare ai fini della determinazione della procedura di impugnativa da esercitarsi dalla Regione dal momento in cui la Corte costituzionale è entrata in funzione.

Dal combinato disposto degli articoli 83 dello Statuto, 5 delle norme di attuazione n. 574 del 1951, 32 e norma transitoria 2.a della legge dello Stato 11 marzo 1953 n. 87, risulta che la procedura da seguire è così determinata:

L'impugnativa di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato deve essere promossa dal Presidente della Giunta Regionale su deliberazione del Consiglio Regionale.

La deliberazione del Consiglio Regionale deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

Il ricorso deve essere diretto dal Presidente della Giunta Regionale alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per promuovere l'azione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge pubblicati anteriormente alla formazione della Corte costituzionale il termine è di giorni 30 a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che fissa la prima adunanza della Corte. Il decreto presidenziale suddetto è da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Esaurito così l'esame sulla ampiezza del potere conferito alla Regione e sulla procedura di esercizio dello stesso, viene ora in considerazione l'argomento delle azioni da svolgere in relazione alle leggi o agli atti aventi forza di legge dello Stato finora emanati.

## 2) *Le norme da impugnare*

La Giunta Regionale ha esaminato, confortata

dal parere di eminenti giuristi chiamati ad esprimersi nella veste di consulenti, le norme di attuazione dello Statuto speciale finora emanate e, a conclusione del suo esame ha ravvisato, per alcuni articoli delle stesse, gli estremi della incostituzionalità.

Gli articoli delle norme di attuazione dello Statuto speciale, ritenuti suscettibili di impugnazione avanti la Corte costituzionale sono i seguenti:

ART. 2 del D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354

Per il secondo comma dell'art. 2 del D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354, gli enti provinciali per il turismo sono tenuti a svolgere i compiti « che siano loro demandati dal Commissariato per il Turismo ». La disposizione sembra in contrasto con i principi costituzionali in materia. Invero tutto ciò che attiene al turismo, legislazione (art. 4, n. 7 dello Statuto) e amministrazione (art. 13 id.) appartiene alla competenza della Regione, e spetta a questa decidere in modo autonomo in proposito coi soli limiti di cui alle citate disposizioni dello Statuto, e senza altri controlli o comunque interferenze da parte dello Stato se non quelli previsti o consentiti dalle medesime norme costituzionali. In particolare, per quanto riguarda gli atti amministrativi regionali, lo Stato si è cautelato attraverso il controllo preventivo di legittimità, di cui al primo comma dell'art. 125 della Costituzione, e attraverso la sottoposizione degli atti anzidetti ad organi di giustizia amministrativa dello Stato (art. 125 Cost. 2° comma).

Non vi sono altre forme ammesse (oltre il controllo ispettivo che si ricollega strettamente a quello preventivo) di interferenze dello Stato presso l'amministrazione regionale, e perciò nemmeno è ammessa quella specifica di cui al comma 2° del citato articolo 2. Tanto più poi ove si consideri che gli Enti provinciali per il turismo, i quali sono organi regionali, dipendenti esclusivamente dalla Regione, e sopra i quali si riflette l'autonomia costituzionale della Regione, non possono essere sottoposti ad ordini di un ente istituito dallo Stato, quale il Commissariato per il Turismo, e trovarsi così in un rapporto di dipendenza gerarchica verso di questo; poichè ciò significherebbe scardinare tutti i principi vigenti sui rapporti fra Stato e Regione, e sottoporre quest'ultima, proprio nell'esercizio delle sue funzioni autonome, a una dipendenza gerarchica verso lo Stato e i suoi istituti, che invece è rigorosamente esclusa dalla costituzione.

Certo è che con il sistema testè delineato lo Stato è bensì in grado di impedire alla Regione il compimento di atti che ritenga nocivi agli « in-

teressi nazionali » ecc., ma non è invece in grado di imporre, positivamente, alla Regione il compimento di atti la cui omissione ritenga parimenti offensiva di quegli interessi. Ma tale considerazione può servire al più come critica del sistema vigente e della fiducia che lo Stato ha dimostrato di riporre nella Regione, affidando alla sua competenza certe materie. Ciò non infirma la conclusione a cui si debba addivenire per il diritto positivo e vigente; e inoltre è da tenere presente che non fanno nemmeno a tale proposito del tutto difetto mezzi costituzionali, potendo il Commissario del Governo far presente agli organi regionali la opportunità che certi provvedimenti siano presi all'interno della Regione, ed essendovi nei casi estremi anche la sanzione dello scioglimento dei consigli regionali.

Se poi il 2° comma dell'art. 2. in esame volesse venire interpretato nel senso che il Commissariato del turismo può imporre agli Enti provinciali altri compiti, diversi da quelli rispetto a cui la Regione ha competenza in base allo Statuto, è chiaro che si avrebbe un caso di delega di funzioni statali alla Regione; e andrebbero allora osservate, cosa che qui non avviene, le norme di cui al 2° comma dell'art. 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

ART. 5 del D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354

L'art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354 dispone che i segretari degli Enti provinciali per il Turismo sono nominati, sentito il Commissariato per il turismo, fra gli iscritti nel ruolo nazionale degli abilitati a tali funzioni; e soggiunge, al secondo comma, che il Commissariato per il turismo può provvedere per esigenze di servizio e di intesa con la Giunta Regionale, al trasferimento fuori Regione dei segretari anzidetti. Entrambe le disposizioni appaiono difficilmente conciliabili con il n. 17 dell'art. 4 Statuto Trentino-Alto Adige il quale attribuisce alla competenza primaria della Regione la legislazione in materia di « turismo e industrie alberghiere ». Che la disciplina e l'ordinamento di enti destinati a provvedere al turismo sia di competenza della Regione, non è possibile contestare; e nemmeno è possibile contestare che in tale materia rientrino anche le condizioni di assunzione, lo stato giuridico ed economico ecc. degli impiegati presso gli enti suddetti. Onde la materia contemplata dal citato art. 5 rientra fundamentalmente e propriamente nella competenza regionale.

Poichè tuttavia tale competenza non è illimitata, resta ancora da indagare se alcuno dei limiti che la Regione incontra in virtù del primo comma dell'art. 4 possa giustificare le disposizio-

ni in esame. E' chiaro che di tali limiti uno solo può qui venire in considerazione; l'interesse nazionale. Occorre cioè indagare se quelle limitazioni alla competenza regionale, di cui all'art. 5 del decreto del 1952, siano sancite in vista della tutela di un interesse nazionale il cui rispetto si impone alla Regione. E occorre in primo luogo avere presente la esatta dizione della norma costituzionale (art. 4 cit. Statuto Trentino-Alto Adige) la quale dispone che la Regione legifera « col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali ». Del tutto analogamente, del resto, l'art. 117 della Costituzione dispone per le Regioni di diritto comune che le norme legislative di queste non devono essere « in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni ». Si noti che non si parla mai di contrasto con la legislazione dello Stato che tuteli interessi nazionali; e lo Stato non ne riesce per nulla autorizzato ad emanare delle leggi per la tutela di questi interessi; il contrasto in altre parole non è mai tra la legge della Regione, e un'altra, intesa alla tutela di più generali interessi, dello Stato; il contrasto è sempre concreto, di fatto, tra la norma della Regione e uno specifico e determinato interesse nazionale di cui si faccia valere l'esigenza nei confronti della prima.

Se non si segue questa opinione viene tra l'altro meno, per ritornare allo Statuto del Trentino-Alto Adige, ogni ragione di distinguere tra l'art. 4 e l'art. 5. E' noto come secondo quest'ultimo articolo la Regione incontra un ulteriore limite, quello di dovere contenere la sua legislazione entro i limiti « dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato ». E' difficile contestare che attraverso a queste leggi lo Stato provveda a tutelare interessi nazionali. Ma allora ne deriva proprio che quando questi interessi sono particolarmente gravi o particolarmente incidono sulla materia, si è provveduto con la formula dell'art. 5 e si è consentito allo Stato di disciplinarli preventivamente e di porre in modo astratto e generale con legge gli opportuni limiti alla legislazione regionale, salva la possibilità di invocare inoltre il limite dell'interesse nazionale in singoli casi concreti per cui le leggi anzidette abbiano trascurato di provvedere. Quando invece si tratta delle materie di cui all'art. 4, solo questo secondo limite e non il primo sussiste; si è ritenuto cioè che per tali materie sia prevalente la competenza regionale e che solo occasionalmente possa venire in considerazione l'interesse nazionale, e il Parlamento della Repubblica non ha il potere di porre limiti fissi, preventivi, generali, ma solo di provvedere nei casi singoli (art. 127, 4° comma Costituzione, art. 49, 2° comma Statuto Tren-

tino - Alto Adige) in cui il reale conflitto di interessi con una data legge regionale si presenti.

E pertanto, nel caso in esame, trattandosi di materia attribuita alla competenza della Regione dall'art. 4, è da escludere che norme dello Stato possano apportarvi limitazioni, sia pure in nome dell'interesse nazionale. Può bene essere che vi siano interessi nazionali da tutelare; ma occorre attendere la emanazione della legge regionale. Solo se questa per qualche aspetto, a quegli interessi contravvenga, diverranno esperibili i mezzi costituzionali, in particolare il deferimento della questione al Parlamento della Repubblica. E' solo da avvertire, per quel tanto per cui si possono fare osservazioni generali in questa materia, che ben difficilmente tra tali interessi generali da tutelare può trovar posto la esigenza di un regolamento uniforme di dati istituiti per tutto il territorio nazionale. A tale esigenza si può provvedere nel caso dell'art. 5 dello Statuto, il quale appunto, prevedendo la possibilità di norme generali dello Stato, prevede la possibilità di norme che regolino in modo uniforme per tutto il territorio nazionale certi aspetti delle materie ivi contemplate; ma è, di regola, escluso nel caso dell'art. 4, il quale affidando pressochè completamente la materia alla Regione, le consente quindi di regolarla in modo totalmente diverso da quanto avvenga per le altre parti del territorio dello Stato.

ART. 8 del D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354

Non è possibile contestare che le norme sulle classifiche e tariffe alberghiere facciano parte della legislazione sul « turismo e industrie alberghiere » di competenza della Regione, secondo l'art. 4 dello Statuto Trentino-Alto Adige. Per escludere che lo Stato possa legiferare in materia, non c'è che da richiamarsi a quanto è stato esposto a proposito dell'art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354.

Nè varrebbe osservare che a questo proposito è particolarmente opportuno che criteri unici e generali valgano per tutto il territorio nazionale. Il problema non è di opportunità, ma di legalità e, più precisamente, di costituzionalità. Se lo Stato italiano avesse ritenuto opportuno far salvi in questa materia almeno alcuni criteri generali da applicarsi anche nella Regione Trentino-Alto Adige, avrebbe incluso il « turismo e industrie alberghiere » nell'elenco di cui all'art. 5 dello Statuto Trentino-Alto Adige, che appunto simile limitazione consente. L'averne invece trattato nell'art. 4 impone diversa ed opposta soluzione. D'altronde questo opportunità, di adottare in questo argomento nel Trentino-Alto Adige criteri conformi a quelli vigenti nelle altre regioni italiane, sarà certo valutata anche dagli organi della Regione medesima, e

se questa riterrà invece di dover adottare diverso criterio, ciò avverrà per sue ragioni particolari di cui proprio lo Statuto le consente di tener conto, affidando ad essa il più ampio potere di legiferare in materia.

Nemmeno varrebbe invocare gli interessi del turismo internazionale. Si tenga anzitutto presente la formula dell'art. 4 dello Statuto Trentino-Alto Adige la quale obbliga la Regione al rispetto non già degli « interessi » internazionali, ma degli « obblighi » internazionali. Non vi è dubbio, in conseguenza, che, quando lo Stato italiano ha dato esecuzione nel suo interno ad un obbligo internazionale, la legge italiana di tale natura costituisce un limite per la Regione la quale non può contravvenire con le sue disposizioni. Ma si tratta di limite che opera di per sé, senza bisogno di una apposita norma rivolta alla Regione, e senza bisogno di apposite cautele e controlli onde garantire che la Regione ottemperi a tale suo obbligo. Bastano a questo scopo i controlli generici previsti dallo Statuto, e sarebbe incostituzionale volerne aggiungere altri per mezzo di legge ordinaria.

Perciò riteniamo incostituzionale sia la disposizione del primo comma dell'art. 8, la quale, in contrasto con l'art. 4 dello Statuto Trentino-Alto Adige ammette una competenza dello Stato concorrente con quella della Regione rispetto alla legislazione sul turismo e sulle industrie alberghiere; sia la disposizione del secondo comma del medesimo articolo che sottopone i provvedimenti amministrativi della Regione, in questa materia rientrante nella sua competenza, ad un controllo diverso da quello solo consentito dall'art. 125 della Costituzione italiana.

ART. 9 del D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354

Per il primo comma dell'art. 9 del D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354, « le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato in materia di vincolo alberghiero si applicano anche nella Regione ». Si tratta di un altro caso in cui lo Stato pretende di legiferare in una materia che non gli compete, rientrando essa nella esclusiva competenza della Regione. La legislazione sul « vincolo alberghiero » fa parte con tutta evidenza della legislazione sulle « industrie alberghiere » di cui all'art. 4 Statuto Trentino-Alto Adige. Nè importa rilevare che tale vincolo attiene alla disciplina di meri rapporti privati. Non vi è bensì dubbio che la Regione difetta totalmente di competenza rispetto a rapporti od istituti privatistici, nel senso che la Regione non può in alcun caso emanare norme con l'intento di disciplinare in modo diverso da quanto previsto dalle leggi dello Stato rapporti di diritto privato. Ma nulla esclude che la Regione interferisca, con i suoi atti am-

ministrativi, nella sfera dei rapporti privati; con il vincolo alberghiero si ha una di quelle che solitamente si denominano limitazioni amministrative alla proprietà privata (Zanobini, Diritto amministrativo, vol. V. Milano, 1950 p. 280). E la Regione, la quale ha la pienezza della potestà legislativa rispetto alle industrie alberghiere, ha anche la potestà di disporre circa tale limite, e i suoi organi amministrativi, che hanno parimenti la pienezza della potestà amministrativa rispetto alle stesse materie, hanno pari e piena facoltà di prendere, ad esclusione di ogni altro, ivi compreso lo Stato, gli opportuni provvedimenti in materia. Basta del resto tenere presenti certe competenze devolute alla Regione, come, per accennare solo ad alcune, quelle riguardanti la espropriazione per pubblica utilità, le miniere, l'agricoltura e le foreste, per avvedersi subito che la legislazione regionale può interferire nei rapporti privati. Tale interferenza è così connaturata alle materie sopraindicate che, ad escluderla, sarebbe preclusa la stessa possibilità di una qualsivoglia legislazione regionale. Il fatto al contrario, che proprio in queste materie la competenza della legislazione regionale sia stata riconosciuta (art. 4 n. 4, 6, 9 Statuto Trentino-Alto Adige), dimostra senza ombra di dubbio che la interferenza nei rapporti privati non costituisce un limite generale alla competenza legislativa delle Regioni. E poichè manca ogni base positiva per costruire un limite apposito e particolare riguardo al turismo e alle industrie alberghiere, deve ritenersi che anche in questo caso la potestà legislativa della Regione è quella normale, comprensiva delle disposizioni di quel tipo.

La incostituzionalità del primo comma provoca di per sé, per le cose già innanzi dette, anche la incostituzionalità del terzo.

ART. 15 del D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354.

La incostituzionalità dell'art. 15 del D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354 deriva in modo evidente da quanto osservato in precedenza; anzi esso offre proprio una riconferma delle incostituzionalità precedentemente rilevate. L'articolo recita: « Le leggi regionali modificative dell'ordinamento e dei servizi in materia di turismo e industrie alberghiere, o comunque ad essi attinenti, terranno conto delle esigenze di coordinamento considerate nel presente decreto e di quelle relative allo svolgimento delle attribuzioni demandate dal Commissariato per il turismo agli enti ed organi operanti nella Regione ». E' dubbio se simili disposizioni potrebbero valere per la più limitata competenza legislativa regionale prevista dall'art. 5 Statuto Trentino-Alto Adige, ma è indubbio che non possono valere per quella, ben altrimenti ampia, pre-

vista dall'art. 4 del medesimo Statuto. Si oppone alla legge regionale un limite che non trova alcun fondamento nel primo comma di quest'ultimo articolo, e che da questo è anzi apertamente contraddetto.

ART. 45, terzo comma, del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574.

Il 3° comma dell'art. 45 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, compreso nel Titolo X - Libri fondiari, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, recita:

« Per gli uffici tavolari aventi sede in uffici di proprietà demaniale la Regione subentra ai Comuni nei contratti vigenti fra questi e lo Stato per la parte relativa agli uffici medesimi. Dove gli uffici tavolari siano collocati in edifici di proprietà privata, la Regione subentra allo Stato nei rapporti dei rispettivi contratti di locazione ».

La disposizione sopra riportata deve essere esaminata in relazione all'art. 58 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige che dispone:

« Le foreste di proprietà dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione.

I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.

Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.

I beni immobili situati nella Regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione ».

Particolare importanza ed interesse riveste per l'Amministrazione regionale l'applicazione del secondo comma del soprariportato art. 58 dello Statuto; è noto come l'interpretazione della portata di detto comma sia diversa per gli organi dello Stato o per gli organi della Regione. Gli organi dello Stato hanno sempre sostenuto la tesi secondo la quale il secondo comma dell'art. 58 dello Statuto speciale riguarda soltanto i beni del patrimonio disponibile dello Stato e motivano sostanzialmente tale tesi affermando che altrimenti non si giustificerebbe la presenza del primo comma dell'articolo che riguarda il trasferimento dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato alla Regione.

Gli organi della Regione ritengono che il secondo comma in oggetto riguardi il trasferimento di beni patrimoniali indisponibili e disponibili in quanto l'elencazione di beni indisponibili di cui al

primo comma dell'art. 58 non è da ritenere tassativa ma semplicemente elencativa. Il chiarimento giurisdizionale della portata dell'art. 58, 2° comma dello Statuto ottenuto in occasione dell'interpretazione dell'art. 45 del D.P.R. 574, appare utile a chiarire una delle questioni interpretative delle norme statutarie.

Appare evidente come il punto di vista dell'Amministrazione regionale sulla portata del secondo comma dell'art. 58 dello Statuto abbia notevoli conseguenze sulla legittimità costituzionale dell'art. 45, terzo comma, del D.P.R. 30 giugno 1951 n. 574.

Infatti sarebbe incostituzionale, per violazione dello Statuto, considerare l'uso da parte della Regione di stabili o locali di proprietà dello Stato e destinati a sede degli uffici del Libro fondiario come un rapporto di locazione, dal momento che in applicazione dell'art. 58, 2° comma dello Statuto i beni immobili patrimoniali dello Stato sono da considerarsi trasferiti al patrimonio della Regione.

A prima vista potrebbe riscontrarsi una certa discordanza tra la espressione « edifici di proprietà demaniale » usata nel terzo comma dell'art. 45 del D.P.R. 30 giugno 1951 n. 574, e l'espressione « beni immobili patrimoniali dello Stato » usata nel terzo comma dell'art. 58 dello Statuto speciale, ma tale discordanza non sussiste ove si consideri che gli « edifici di proprietà demaniale » sono in effetti beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.

L'espressione « demaniale » viene talora usata impropriamente per indicare beni di proprietà dello Stato appartenenti però al patrimonio e non al demanio dello Stato; ad esempio si parla di « foreste demaniali » mentre le foreste a sensi dell'art. 826 del Codice civile sono comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato.

Nel caso degli edifici pubblici la dottrina amministrativa e la giurisprudenza sono concordi nel considerarli non come beni del demanio dello Stato bensì come patrimonio indisponibile dello Stato, a termini dell'art. 826 del Codice civile.

Una conferma della fondatezza della tesi fin qui sostenuta è offerta proprio dal testo del terzo comma dell'art. 45 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, dove si parla di contratti vigenti tra i Comuni e lo Stato per l'uso degli uffici del Libro fondiario; se la norma fosse riferita a beni appartenenti al demanio dello Stato non sarebbe esatto parlare di contratti, bensì di atti di concessione, in quanto i beni demaniali non sono suscettibili di contratti di diritto privato, ma soltanto di atti amministrativi di natura pubblicistica, quali le concessioni.

Potrebbe sostenersi in contrario a quanto sopra esposto che in base al terzo comma dell'art. 58 dello Statuto speciale le norme di attuazione potrebbero stabilire limitazioni del numero e delle categorie di beni immobili patrimoniali dello Stato da trasferire al patrimonio della Regione e che quindi potrebbe verificarsi che nelle categorie di beni conservati in proprietà dello Stato possono venir compresi gli edifici di cui fa cenno il terzo comma dell'art. 45 del D.P.R. 30 giugno 1951 n. 574; ma tale argomento appare incompatibile con la vera portata del terzo comma dell'art. 58 dello Statuto che stabilisce che le norme di attuazione dello Statuto devono determinare soltanto « le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati » escludendo la possibilità che dette norme possano consentire una applicazione più o meno estesa dei principi fissati dai commi primo e secondo dell'art. 58 dello Statuto speciale.

Ben diversa portata possono invece rivestire le norme di attuazione dell'art. 57 dello Statuto speciale le quali possono determinare quali tra le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti abbiano interesse esclusivamente regionale, in modo da dover essere trasferiti al demanio regionale.

Il principio per il quale gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali debbono essere trasferiti al patrimonio indisponibile della Regione è stato anche espresso in una nota d.d. 1 ottobre 1951, n. 7/02604 del Ministero delle Finanze trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; la nota dice fra l'altro:

« ... per quelli indisponibili vale la norma di cui al primo comma dell'art. 58 che prevede il trasferimento alla Regione delle foreste, delle miniere, delle cave e delle torbiere, degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali, con i loro arredi e degli altri beni destinati ad un pubblico servizio regionale ».

Essendo indubitabile che i locali destinati a sedi degli uffici del Libro fondiario siano destinati ad uffici pubblici regionali, si ritiene che essi debbano essere trasferiti al patrimonio indisponibile della Regione.

Quindi l'art. 45, terzo comma, del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 appare contrastante con quanto disposto dall'art. 58 dello Statuto speciale.

Si propone pertanto al Consiglio Regionale di impugnare detto articolo per violazione dell'art. 58, 2° comma, dello Statuto.

Art. 2 del D.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592

L'art. 2 del D.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592 dispone che i provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatti-

va delle aziende di credito e le concessioni di mutui a favore di Comuni o altri Enti, o l'assunzione dei servizi di cassa e di depositi per gli enti che abbiano carattere nazionale o, infine, l'assunzione della gestione di esattorie siano adottati dai competenti organi dello Stato sentita la Giunta regionale ove non ricorrano motivi di particolare urgenza.

Lo Stato, competente in materia di politica creditizia e di istituzione di enti di credito, è anche competente a prendere gli opportuni provvedimenti e le necessarie sanzioni nel medesimo ambito. Esso, o gli enti da esso designati, potranno quindi provvedere alla amministrazione straordinaria e alla liquidazione coattiva delle aziende di credito, in caso di violazioni gravi o gravissime di disposizioni in materia di indirizzo dell'economia nazionale. Ma gli interventi con i quali si scioglie l'amministrazione di aziende di credito o si mettono le stesse in liquidazione possono essere originati da motivi attinenti alla gestione o amministrazione delle aziende e perciò tali provvedimenti vengono ad incidere nella sfera dell'ordinamento delle aziende riservata alla competenza della Regione.

Infatti per quanto riguarda l'ordinamento delle aziende e degli enti di credito la Regione è competente a sensi dell'art. 5, n. 4 dello Statuto e spetta ad essa di porre le norme ritenute opportune e le sanzioni per il caso della loro trasgressione.

Occorre insomma distinguere tra le materie attinenti al credito che sono di competenza dello Stato e quelle riservate alla competenza della Regione; e i provvedimenti di amministrazione straordinaria e di liquidazione devono essere adottati dall'uno o dall'altro Ente, ciascuno entro i limiti della propria competenza e in conformità alle norme, entro tali limiti, da ciascun ente emanate.

L'art. 2 in esame non mantiene il principio della separazione della concorrente competenza dello Stato e della Regione, in quanto attribuisce al solo Stato la competenza ad adottare tutti i provvedimenti relativi alle aziende di credito; in questo senso l'articolo 2 del D.P.R. 25 novembre 1952, n. 2592 viola la competenza attribuita alla Regione dall'art. 5 dello Statuto speciale.

La situazione regolata dall'art. 2 in esame presenta molti punti di contatto con quella disciplinata dall'art. 1 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 contenente norme sulla vigilanza delle cooperative e dall'art. 1 della legge regionale 11 febbraio 1955, n. 3 contenente norme sulla vigilanza sulle cooperative di credito.

Anche nei due casi citati sussiste una duplicità di interessi tutelabili rispettivamente dallo Sta-

to e dalla Regione, ma le disposizioni legislative sopra richiamate hanno chiaramente stabilito che, ferma la competenza degli organi dello Stato per i controlli di carattere tecnico e per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito e la relativa vigilanza, tutti gli altri provvedimenti sono adottati dagli organi regionali.

Tale esatta applicazione del principio della separazione delle competenze nella stessa materia avrebbe dovuto essere adottata anche nel caso del controllo sull'azienda di credito regolata dall'art. 2 in esame.

In considerazione della violazione dell'art. 5 n. 4 dello Statuto operata con l'art. 2 del D.P.R. 25 novembre 1952, n. 2592 si propone l'impugnativa della norma.

**ARTT. 49-50-53 e norme connesse del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574**

L'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige affida ai Presidenti delle Giunte Provinciali le attribuzioni di pubblica sicurezza in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi e incomodi, di spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni 18 e di meretricio.

Gli artt. 49-50-51-52-53 delle norme di attuazione emanate con D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 dispongono che le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza sono esercitate nella Regione sotto la vigilanza del Commissario del Governo, che contro i provvedimenti dei Presidenti delle Giunte Provinciali è ammesso ricorso al Commissario del Governo, che nelle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e contro l'alcoolismo entrano funzionari di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'VIII designati dal Questore, e che le Commissioni stesse sono nominate dal Commissario del Governo.

Il T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, emanate con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dopo aver stabilito all'art. 1 che l'Autorità di P.S. « veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini », stabilisce che l'autorità stessa è provinciale o locale e dispone che le attribuzioni dell'autorità provinciale sono esercitate dal Prefetto e dal Questore e quelle dell'Autorità locale dal Capo dell'Ufficio di P.S. o, in mancanza, dal Sindaco.

E' da ricordare che il T.U. delle leggi di P.S. regola nel Titolo II (disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica) al Capo VI, le industrie pericolose e i mestieri rumorosi e incomodi, nel Titolo III (disposizioni relative agli

spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici), disciplina dette attività, e nel Titolo VII contiene le disposizioni in materia di meretricio.

E' opportuno anche rilevare come l'art. 77 ultimo comma dello Statuto speciale, che si riferisce al Commissario del Governo, afferma che restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'Interno.

Ciò premesso si ritiene che gli artt. 49-50-53 delle norme di attuazione emanate con il D.P.R. n. 574 del 1951 violino gli artt. 16 e 77 dello Statuto regionale in quanto configurano l'attività di vigilanza e la posizione di supremazia gerarchica di un'autorità (Commissario del Governo) fra le cui attribuzioni statutarie non sono previste quelle affidate dai menzionati articoli delle Norme di attuazione. La posizione di supremazia gerarchica del Commissario del Governo appare contrastante con il sopra ricordato disposto dell'articolo 77 dello Statuto.

Circa la estensione e la portata delle incostituzionalità degli artt. 49-50-53 delle Norme di attuazione in oggetto si sono delineate due tesi:

1) Tesi per cui, essendo state conferite le attribuzioni di pubblica sicurezza ai Presidenti delle Giunte Provinciali nella loro veste di organi delle Province dotate di autonomia costituzionale, legislativa e amministrativa, l'esercizio di dette funzioni non deve essere soggetto alla vigilanza di autorità verso le quali non vi sono rapporti di gerarchia o di dipendenza neppure impropria. Tale situazione giuridica non è cambiata dal fatto che in tale campo della pubblica sicurezza la Provincia ha semplicemente una autonomia amministrativa, e non anche legislativa, poichè anche altrove (vedi ad esempio gli artt. 6-9-10 e 15 dello Statuto) le due autonomie, legislativa ed amministrativa, non coincidono esattamente.

2) Tesi per cui la incostituzionalità degli articoli di cui trattasi consisterebbe sostanzialmente nell'aver attribuito la vigilanza e il potere di decisione dei ricorsi ad un organo (Commissario del Governo) non previsto dallo Statuto come competente, sostituendolo al Ministro dell'interno le cui attribuzioni stabilite dalle leggi di P.S. rimangono inalterate in base all'art. 77 dello Statuto. E quando anche si volesse configurare il Commissario del Governo come organo decentrato del Ministro dell'interno occorrerebbe in ogni caso una delega esplicita in tal senso, da effettuarsi non con norme di attuazione, ma con legge ordinaria dello Stato.

Dalle argomentazioni precedenti consegue che anche l'art. 53 in esame appare suscettibile di im-

pugnazione in quanto il deferimento al Commissario del Governo della nomina delle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e contro l'alcoolismo (Commissioni che sono considerate organi ausiliari dei Presidenti delle Giunte Provinciali), senza una competenza diretta propria, appare contrastante con la posizione del Commissario che non si ritiene investito delle funzioni provinciali di P.S.

\* \* \*

Le due tesi esposte concordano, a proposito dell'art. 53, nel ritenere che la facoltà di nomina delle Commissioni provinciali era attribuita al Prefetto non quale esponente del Governo centrale nella Provincia, ma quale Capo dei Servizi di Pubblica Sicurezza in materia di polizia amministrativa e che pertanto questa facoltà rientra nelle attribuzioni trasferite ai Presidenti delle Giunte Provinciali dall'art. 16 dello Statuto.

\* \* \*

Per quanto riguarda la composizione delle Commissioni provinciali (artt. 51 e 52 delle Norme di attuazione del 1951) delle quali non fa parte alcun funzionario degli uffici provinciali competenti nella materia di P.S., sembra evidente che la composizione stessa dovrebbe essere adeguata al passaggio delle funzioni in materia alle Giunte provinciali.

A questo proposito, sembrando dette disposizioni connesse con gli artt. 49-50-53 delle Norme in esame, si fa riserva, in seguito ad un maggior approfondimento della questione della incostituzionalità delle stesse, di impugnarle avanti alla Corte Costituzionale. Nel frattempo si propone che il Consiglio Regionale deliberi l'impugnazione complessiva delle norme di cui agli artt. 49-50-53 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 e delle norme connesse con detti articoli.

### 3) Proposta di impugnazione

A conclusione della presente illustrazione si propone che il Consiglio Regionale, a sensi dell'art. 83 dello Statuto regionale, deliberi di impugnare avanti la Corte Costituzionale le seguenti norme legislative dello Stato:

- 1) Art. 2 del D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354;
- 2) Art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354;
- 3) Art. 8 del D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354;
- 4) Art. 9 del D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354;
- 5) Art. 15 del D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354;
- 6) Art. 45 3° comma del D.P.R. 30.6.1951 n. 574.
- 7) Art. 2 del D.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592;
- 8) Artt. 49, 50, 53 e norme connesse del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574.

Trento, 26 gennaio 1956. La Giunta Regionale del Trentino-Alto Adige

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): E' opportuno che io dichiaro fin da questo momento che non voterò in favore della proposta che la Giunta Regionale sottopone oggi al Consiglio per l'impugnazione di alcune norme di attuazione dello Statuto. Mi asterrò, e dico brevemente le ragioni di questo mio personale atteggiamento. Ho trovato, naturalmente, logico e ragionevole che la Giunta Regionale, in previsione della costituzione della Corte Costituzionale e in presenza di un termine di decadenza per un'eventuale azione di impugnazione di norme sotto il profilo della loro illegittimità costituzionale, abbia sentito il bisogno di chiedere il parere di autorevoli giuristi sulla costituzionalità delle norme stesse; e trovo assolutamente ragionevole che in quanto detti giuristi abbiano ritenuto, come avvenne di fatto, che alcune di queste norme, per le motivazioni che sono svolte nella relazione, siano realmente da ritenersi, dal punto di vista costituzionale, illegittime, la Giunta deliberi di proporre senz'altro la azione di impugnazione.

Ho avuto però in tutto il procedimento di queste norme una partecipazione che deve essere valutata con comprensione da parte del Consiglio. Sia partecipando, come membro della Commissione paritetica, alla prima elaborazione delle norme, sia svolgendo, durante l'attività della Commissione paritetica ed anche dopo, consultazioni e contatti frequenti con gli uffici legislativi dei vari Ministeri le cui materie venivano in esame; sia infine partecipando alle sedute del Consiglio dei Ministri nelle quali queste norme sono state deliberate, ho avuto una partecipazione personale che si sintetizza in questo: in mezzo alle frequentissime e numerose difficoltà che si presentarono circa l'interpretazione delle disposizioni statutarie e circa il modo di attuarle, io ho creduto utile di concludere accettando queste norme stesse. Accettazione che non fu naturalmente che di natura personale. Sono assai lieto di essermi ricordato fin dalla prima volta che entrai in Consiglio dei Ministri, di richiamare all'attenzione dei Ministri che, per l'art. 83 dello Statuto, solo il Consiglio Regionale ha il potere di pronunciarsi circa la legittimità costituzionale delle norme di attuazione, di modo che tutto ciò che dichiaravo non poteva essere che espressione del mio pensiero personale. Avendo avuto questa parte nel procedimento di formazione delle norme credo doveroso astenermi oggi dalla votazione.

Un altro motivo, di astensione, meno importante del primo, è che, con tutto il rispetto dovuto al valore, alla preparazione dottrinale ed all'autorità dei giuristi che sono stati consultati in que-

sta materia, io ho, come uomo di legge, a mia volta abituato attraverso una abbastanza lunga esperienza professionale all'attività di interpretazione, ho dei miei punti di vista che non sono conformi a quelli dei signori consulenti, ora citati.

C'è stato qui e lì, in accenni di stampa ed in conversazioni che sono avvenute nei giorni scorsi, la presenza di uno stato d'animo che credo di dover chiarire. In taluni ambienti e a talune persone l'idea di un'impugnazione delle norme di attuazione appare come estremamente grave, quasi sensazionale, e a taluni addirittura quasi scandalistica. Deve essere chiaro invece che non è assolutamente così; il diritto è sempre stato e sempre sarà sorgente di dibattiti che alle volte si sviluppano attraverso vicende secolari per concludersi, forse sì e forse no, per poi ripresentarsi e rinnovarsi. E questa situazione, caratterizzata dalla costante presenza di situazioni contestabili, avviene soprattutto quando si tratta di istituti nuovi.

Deve apparire quindi come un fenomeno, non direi naturale, perchè il termine non rappresenterebbe esattamente il pensiero, ma come un fenomeno normale che dobbiamo accettare press'a poco come si accetta come normale, l'altro fenomeno, della presenza di contestazioni nel campo del diritto privato o pubblico, contestazioni che vediamo presentarsi a centinaia tutti i giorni e che devono trovare appunto la loro composizione nell'intervento dell'organo giurisdizionale. Pensate a quella che è stata la situazione della Sicilia, la quale ha sottoposto molte e molte leggi proprie o dello Stato, all'esame della propria Corte Costituzionale al fine di una pronuncia giurisdizionale sulla legittimità delle norme stesse.

Infine, pure astenendomi da questa deliberazione, devo dire per obiettività che laddove una situazione di perplessità si presenti, com'è nel caso concreto (la perplessità è già dimostrata dal fatto dei pareri di questi autorevoli legali sulle materie in contestazione) laddove situazioni di perplessità si manifestino, mi pare giusto che l'Organo regionale, esclusa la persona che ha preso precedentemente una determinata posizione, nel dubbio abbracci la tesi più larga in difesa di quelle che sono le competenze regionali. Anche nel dubbio è logico che ciò avvenga. Ci penserà poi l'Organo costituzionale a risolvere il dubbio in senso negativo o positivo, ma a coloro a cui è affidato il compito ed il dovere della difesa delle prerogative che lo Statuto di autonomia ha accordato alla Regione, deve apparire ragionevole far proprie le tesi che fanno più ampio ingresso a quelle che possono essere le prerogative autonomistiche stesse.

SCOTONI (P.C.I.): Sono costretto in un certo senso a prendere la parola sulle dichiarazioni del Presidente della Giunta, fatte a suo titolo personale, ma che illustrano delle posizioni che sono in una certa misura comuni, in una certa misura però, perchè egli ha portato quattro ordini di motivi sui quali ci sarebbe un'unica coincidenza, cioè quella di aver partecipato alla Commissione che elaborò queste norme. Voglio dire che questa opera, questa partecipazione non mi sembra che nè nei miei riguardi nè nei riguardi degli altri Consiglieri regionali, e neanche, penso, del Presidente della Giunta, possa costituire una preclusione ad un eventuale voto favorevole o contrario alle proposte di impugnativa, in quanto è noto che l'elaborato della Commissione, alla quale partecipavano anche i rappresentanti della Regione, fu poi notevolmente modificato.

Ovviamente se un impegno anche vi fosse stato, da questo impegno saremmo stati sciolti il momento in cui il Consiglio dei Ministri dopo e la Commissione interministeriale prima avevano modificato la maggior parte degli articoli che erano stati proposti dalla Commissione mista.

Detto questo vorrei aggiungere un'altra cosa sulla procedura che ci porta ad esaminare questa proposta di impugnazione. Indubbiamente ritengo che la Giunta Regionale sia arrivata a proporre l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale di un certo numero di articoli, quali risultano dalla relazione che ci è stata distribuita, non già dopo aver esaminato solo questi articoli, ma avrà fatto un esame più o meno approfondito di tutte le norme di attuazione che dal 1951 ad oggi sono state elaborate e sono diventate leggi dello Stato. Sarebbe forse stato bene se quegli studi, che hanno portato ad escludere la possibilità di impugnativa nei confronti di altre norme, sia pure in forma succinta e riassuntiva, fossero stati fatti conoscere al Consiglio.

Io non ho avuto la fortuna di partecipare ai lavori del Convegno di studi regionali di Bressanone, ma leggendo gli atti, mi pare che perplessità vennero avanzate da parte di amministratori regionali anche a proposito di altre disposizioni, ed oggi, non trovandole più, posso pensare ad una cosa casuale, o meglio posso pensare che un più approfondito esame o il parere di persone particolarmente competenti in questo campo abbiano portato ad una migliore valutazione. Mi sarebbe stato gradito e gradito penso sarebbe stato anche ad altri Consiglieri, se questa successiva istruttoria, che ha portato a queste conclusioni, fosse stata resa di pubblica ragione anche agli altri membri del Consiglio e non solo alla Giunta,

Di tutte le disposizioni emanate finora ve n'è una sulla quale invece, a titolo personale, avrei desiderato conoscere le ragioni che l'hanno fatta considerare legittima, e quindi eventualmente non impugnabile; mi riferisco all'art. 62 del Decreto Presidenziale 30.6.1951, n. 574, il quale prevede che « la facoltà di visione degli accertamenti, prevista dall'art. 71 dello Statuto deve ritenersi limitata ai tributi che sono attribuiti, in tutto o in parte, alla Regione e alla Provincia ». Questa disposizione attua l'art. 71 dello Statuto il quale prevede che « la Regione o le Province possono prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad esse dati e informazioni ».

La norma di attuazione in parola mi sembra che abbia modificato quella che era la ragione, che fu alla base della richiesta regionale, di consentire alle Province ed alla Regione una simile facoltà. Dall'art. 62 della norma di attuazione sembra che questa disposizione sia stata messa nello Statuto per salvaguardare le finanze regionali e provinciali. Penso invece che l'origine della richiesta fosse di altra natura; penso che alla base di questa richiesta vi fosse il desiderio di una collaborazione da parte del nuovo ente Regione e del rinnovato ente Provincia ai fini di una giustizia distributiva dal punto di vista fiscale e di una equa tassazione. Questa mia opinione mi pare trovi un certo conforto nelle dichiarazioni che furono fatte anche in Consiglio Regionale durante il primo anno della legislatura, se ben ricordo.

Allora si disse che la Regione aveva preso contatto con gli uffici fiscali di Verona per vedere se certi accertamenti ecc. Quindi vi era questa esigenza e questo desiderio. Non sto a vedere se abbia trovato il modo di realizzarsi o meno, comunque furono fatti dei tentativi che oggi, penso, non potrebbero più essere svolti, perchè a buon diritto gli Uffici dello Stato potrebbero respingere questo tipo di collaborazione, o se vogliamo usare questa parola meno gentile, di intrusione, non so come dire, affermando che l'art. 62 impedisce alla Regione di svolgere un'azione affiancatrice. Mi piacerebbe sapere se questo articolo è stato esaminato per vedere se effettivamente non si potesse considerarlo limitativo ingiustamente dell'art. 71 dello Statuto, e avrei piacere di conoscere le motivazioni che sono state date. Non pretendo logicamente che una cosa di questo genere mi venga fornita in questa sede; sarei grato alla Giunta se vorrà e potrà farmelo sapere con altri mezzi.

Comunque anche questo è un esempio per giustificare quell'esigenza alla quale facevo cenno prima, che cioè fossero fornite al Consiglio delu-

cidazioni ed informazioni non solo riguardo agli articoli che si propone di impugnare, ma anche riguardo agli altri articoli che in precedenti discussioni e dichiarazioni o altro era da qualcuno stato affermato che potessero contenere limitazioni nei confronti dell'autonomia regionale.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Per questa ultima parte posso subito rispondere a Scotoni. Anzitutto nella Commissione paritetica per le norme di attuazione questo articolo passò senza contrasti. Forse lei non c'era in quella seduta, ma da parte dei rappresentanti della Regione l'articolo fu accettato senza la presentazione di quella tale tesi che in questo momento viene presentata.

Per notizie che avevamo attinto presso altre Regioni, risultava che una analoga interpretazione era stata adottata anche altrove; cioè l'art. 71 è un articolo protettivo degli interessi regionali e provinciali per la parte che si attiene alle imposte che sono in tutto o in parte cedute alla Regione o alle Province stesse. Nella precedente legislatura si parlò di interessamenti anche al di là di questo limite; mi ricordo esattamente che si trattava di vedere come correggere il comportamento degli uffici fiscali circa un'autentica sperequazione nella pressione fiscale che avevamo qui in Regione rispetto a quello che avveniva a Verona, o altrove.

Studi in tale senso ne abbiamo fatto anche adesso, anzi dirò, abbiamo incaricato l'ex direttore dei servizi esattoriali di Trento di fare certe rilevazioni. Che questa sia un'utile attività nostra, che introduca la possibilità di un dialogo nell'ambito di quelli interventi che svolgiamo anche laddove non ci compete una specifica competenza, ma laddove crediamo utile in ogni caso segnalare talune situazioni e vedere di correggerle ecc., che questo avvenga, è senz'altro positivo; ma che questo avvenga invocando l'articolo 71 non potrei dire, perchè, secondo me, quel tale articolo ha la funzione di cui parlò Scotoni, cioè la funzione di difesa degli interessi regionali e provinciali per la parte di imposte che sono assegnate totalmente o parzialmente alle Province o alla Regione. Su questo tema neppure alla Giunta apparvero perplessità e quindi non sono stati raccolti pareri di giuristi; non avremmo pensato che lì si radichi una illegittimità costituzionale, per cui non abbiamo sentito il parere di giuristi, la Giunta non può dirle altro su questa materia.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Metto in votazione la proposta.

NARDIN (P.C.I.): Si vota provvedimento per provvedimento?

PRESIDENTE: Se volete votazioni separate...

NARDIN (P.C.I.): Ci possono essere dei Consiglieri che sono d'accordo su di una proposta e su un'altra no.

PRESIDENTE: Sì. Avverto che perchè la legge dello Stato venga e possa essere impugnata ci vuole la maggioranza assoluta dei voti positivi dei Consiglieri assegnati al Consiglio. In altre parole ci vogliono 25 « sì ».

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Per alzata di mano e non per scheda segreta.

PRESIDENTE: Sì, per alzata di mano. La votazione avviene per alzata di mano, a meno che non venga richiesta, a sensi del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto. Se viene richiesta la votazione separata pongo ai voti l'impugnazione di ogni articolo.

SCOTONI (P.C.I.): Mi pare che la questione è un po' troppo sbrigativa. E' un atto importante! Penso che ci vorrebbe una precisa proposta, e cioè una vera deliberazione, sia pure stesa molto brevemente; secondo, penso che non basti dire: « delibero di impugnare l'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica », ma che un minimo di motivazione ci voglia, perchè lo stesso articolo potrebbe essere impugnato da un punto di vista completamente opposto. Quanto meno dire: « Udità la relazione della Giunta Regionale ed approvate le approfondite motivazioni in essa contenute, il Consiglio Regionale delibera di impugnare questo articolo ».

PRESIDENTE: Guardi, cons. Scotoni, che qui noi deliberiamo sulla proposta della Giunta; possiamo però benissimo premettere: « Udità la relazione della Giunta Regionale, approvate, sentite o vagliate le motivazioni in essa addotte, il Consiglio delibera di impugnare davanti alla Corte Costituzionale le seguenti norme legislative dello Stato ». Questo come premessa, ma la proposta c'è e noi votiamo sulle proposte di impugnazione della Giunta, che sono a pagina 12 della relazione.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Volevo solo dire che le motivazioni che il Consiglio può premettere a questa deliberazione di impugnazione formulata in calce alla relazione dell'Assessore sono note ai signori Consiglieri; non è necessario dirlo, ma non sono, secondo me, vincolative; dovremo dare incarico a degli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, ai quali dobbiamo lasciare libertà di trovare anche argomenti di diversa natura, più validi forse di quelli messi qui. Nessun avvocato assume il patrocinio di una causa con l'obbligo di sviluppare ri-

gidamente una determinata argomentazione; i nostri patroni possono trovare argomentazioni migliori o peggiori e possono fare proprie queste che sono riassunte nella relazione.

Noi, Giunta, abbiamo riferito il parere dei consulenti sentiti, se poi questi saranno i consulenti incaricati della trattazione delle cause questo non lo so. Non potrà essere incaricato il dr. Cesareo. Può darsi benissimo che altri legali trovino da aggiungere altre motivazioni o sviluppino diversamente quelle esposte nella relazione.

PRESIDENTE: « *Il Consiglio Regionale, udita la relazione della Giunta Regionale e vagliate le motivazioni in essa contenute, delibera di impugnare avanti la Corte Costituzionale le seguenti norme legislative dello Stato* ». Adesso pongo i diversi punti singolarmente in votazione, come è stato richiesto.

BERTORELLE (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): Aggiungerei le seguenti norme di attuazione, per esempio, art. 2, 5, 8, 9 e 15 per violazione dell'art. 4 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, l'art. 45 per violazione dell'art. 58 dello Statuto, l'art. 2 per violazione ecc., artt. 49, 50 e 53 per violazione degli artt. 16 e 77; cioè indicare quali sono le norme che si intendono violate o dello Statuto o della Costituzione.

PRESIDENTE: Posso aggiungere anche questo, è una questione formale. E' posto ai voti.

MENAPACE (Indipendente): Vorrei fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE: Un momento, vorrei precisare quello che metto ai voti: la proposta di impugnare davanti alla Corte Costituzionale l'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954 n. 354. La parola a Menapace per dichiarazione di voto.

MENAPACE (Indipendente): Darò il voto favorevole a questa delibera del Consiglio, per dare modo al Presidente della Giunta Regionale, in base all'art. 83 dello Statuto, di impugnare presso la Corte Costituzionale gli articoli che sono qui indicati all'Ordine del giorno; perchè, non per fare un favore al Presidente della Giunta...

MITOLO (M.S.I.): Alla Giunta!

MENAPACE (Indipendente): No, lo Statuto dice « il Presidente della Giunta », è il Presidente della Giunta che deve impugnare! Darò il voto favorevole per questi articoli indicati all'Ordine del giorno, e lo faccio perchè ho la convinzione che questo intervento da parte della Giunta Re-

gionale sia utile allo sviluppo dell'attività della Regione ed alla chiarificazione delle sue competenze, il che non costituisce nulla di quello che diceva il Presidente della Giunta, nè un aspetto strano nè tanto meno scandalistico; è una cosa normale e corrente in tutti gli ordinamenti di tutti gli Stati che vi siano e sorgano dei contrasti veri e propri o delle necessità di interpretazione specialmente quando si tratta di stabilire l'estensione o la restrizione di certe competenze che vengono conferite ad un istituto, com'è nel caso nostro, nuovo, e che non ha ancora potuto finora stabilire con precisione entro quali limiti e con quale estensione queste competenze possono essere attuate. Mentre il Presidente della Giunta parlava accennando agli aspetti che qualcuno ha trovato curiosi o eccessivi o scandalistici, pensavo a un vero stato d'animo di *scandalum pusillorum*, perchè quando Roosevelt volle introdurre il New Deal in America, ci fu un pollicoltore del Far West che interpose ricorso alla Corte Costituzionale degli Stati Uniti, che diede ragione a lui su una certa questione particolare relativa ad una competenza dell'agricoltura in quello stato dell'Unione, e fece modificare il New Deal di Roosevelt.

Questo caso si è verificato senza provocare scandali, anzi ottenendo un chiarificazione intorno ad una materia che aveva un interesse limitato. Nel caso nostro si tratta di materie che vengono ad avere interessi vastissimi, con ripercussione su tutta l'azione della Giunta Regionale e sull'attività della Regione.

Proprio per ottenere una precisazione su questi punti, nella convinzione che la risposta della Corte Costituzionale abbia da giovare a quanto noi intendiamo raggiungere, anche tenendo conto — come disse poc'anzi il Presidente della Giunta — dell'attività svolta dalla Corte Costituzionale siciliana in confronto ed a vantaggio della Regione per i molti punti sottoposti ed esaminati, profondamente valutati, come risulta dalla pubblicazione stessa della Corte Costituzionale per la Sicilia, darò il voto favorevole alla proposta di impugnazione.

PRESIDENTE: E' posta ai voti l'impugnazione dell'art. 2 del D.P.R. 27 marzo 1952 n. 354: 33 favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto.

E' posta ai voti l'impugnazione dell'art. 5 del D.P.R. 27.3.1952 n. 354: 35 favorevoli, 1 contrario, 1 astensione.

E' posta ai voti l'impugnazione dell'art. 8 del D.P.R. 27 marzo 1952 n. 354: 34 favorevoli, 1 contrario, 1 astensione.

E' posta ai voti l'impugnazione dell'art. 9 del

D.P.R. 27 marzo 1952 n. 354: 34 favorevoli, 1 contrario, 1 astensione.

E' posta ai voti l'impugnazione dell'art. 15 del D.P.R. 27 marzo 1952 n. 354: 34 favorevoli, 1 contrario, 1 astensione.

E' posta ai voti l'impugnazione dell'art. 45, 3° comma, del D.P.R. 30 giugno 1951 n. 574: 35 favorevoli, 1 contrario, 1 astensione.

E' posta ai voti l'impugnazione dell'art. 2 del D.P.R. 15 novembre 1952 n. 2592: 35 favorevoli, 1 contrario, 1 astensione.

E' posta ai voti l'impugnazione degli artt. 49, 50, 53 e norme connesse del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574: 35 favorevoli, 1 contrario, 1 astensione.

Il Consiglio ha con ciò approvato la proposta di impugnazione formulata dalla Giunta, con il numero legale previsto dallo Statuto. Esaurito il punto 3 all'Ordine del giorno, si passa al punto 5° all'Ordine del giorno: « *Interrogazioni e Interpellanze* ».

Interrogazione del cons. Raffaelli del 24 gennaio 1956:

« *Desidero interrogare l'Assessore alle attività sociali e sanità per sapere:*

1) *Se risponda a verità che egli, in occasione del suo viaggio in Cile, abbia, assieme ai rappresentanti dell'ICLE, promesso ai coloni rimpatrianti che le spese di viaggio non sarebbero state, neanche parzialmente, a loro carico;*

2) *Se gli risulti che — contrariamente a quanto sopra — alle famiglie che si dispongono al rimpatrio venga ora richiesto il pagamento della metà delle spese di viaggio;*

3) *Se e come, e quando, intende intervenire affinché le eventuali promesse siano integralmente mantenute e affinché siano rimossi gli ostacoli che sembra vengano frapposti dal Consolato Italiano competente al disbrigo delle pratiche necessarie al rimpatrio ».*

BERTORELLE (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): In merito al primo punto dell'interrogazione di Raffaelli posso dire che risponde a verità che in occasione del mio viaggio in Cile ho assicurato le famiglie, perchè avevo avuto analoghe assicurazioni da parte dell'autorità consolare e dell'ICLE, che non avrebbero dovuto sopportare le spese di rimpatrio, ben s'intende quelle famiglie di cui avevo parlato nella relazione svolta in Consiglio dopo il mio rientro dal Cile, cioè quei casi che si riducevano a 10 famiglie.

Non sono al corrente, benchè mi sia informato presso l'ICLE, subito dopo che ho avuto l'interrogazione, che venga richiesto il pagamento parziale delle spese di viaggio ai coloni; anzi ho avuto conferma che il pagamento delle spese di viag-

gio sarà a carico del Ministero degli affari esteri, il cosiddetto rimpatrio consolare che è a carico del Ministero degli esteri.

Per quanto riguarda le formalità di cui si parla nell'interrogazione, il rimpatrio non doveva avvenire immediatamente; secondo quanto si era convenuto il rimpatrio sarebbe dovuto avvenire verso la primavera. Vi sono state delle difficoltà anche per il fatto che le famiglie hanno dovuto vendere quello che avevano e liquidare quelle situazioni patrimoniali e quei rapporti che avevano con la CITAL. Per quanto mi risulta vi sono 5 famiglie in viaggio, ed altre 5 partiranno poi nel mese di febbraio; sarebbero quindi le dieci famiglie di cui ho parlato nella relazione precedente. Non credo di poter dire che vengono frapposti ostacoli al rimpatrio di queste famiglie attraverso le formalità.

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Ho presentato questa interrogazione in seguito a delle notizie che ho avuto giorni fa dal Cile in una lunga lettera data da S. Ramon il 17 gennaio 1956, i cui dati naturalmente non ho la possibilità di controllare, ma sono notevolmente diversi da quelli riferiti dallo Assessore. A proposito delle famiglie che dovrebbero rientrare qui si parla di 20 e più famiglie che si stanno preparando per ritornare in Italia. Può darsi che la diversità sia spiegabile con il consenso dato da parte dell'ICLE e dall'Assessore per dieci famiglie, mentre quelle che realmente si trovano nella necessità o desiderano di ritornare possono essere venti. Se così stanno le cose, sorge la necessità da parte della Regione di intervenire e

provvedere nel migliore dei modi possibili anche per le altre dieci famiglie.

Per quello che riguarda le difficoltà relative al rimpatrio leggo quanto mi è stato scritto: «Stiamo accelerando le pratiche per il ritorno in patria. Il Consolato cerca di rallentare al massimo e ora ci chiede che ci paghiamo metà viaggio quando dai patti con l'Assessore Bertorelle e l'ICLE siamo rimasti d'accordo che al rimpatrio pensano loro come a una prima sistemazione. Vi preghiamo anzi intervenire presso la Regione in questo senso».

Siccome la lettera è firmata da sette dei nostri emigrati nel Cile ho ragione di ritenere che queste non siano, come potrebbero anche essere, delle esagerazioni di un individuo esasperato dalla situazione, ma ho ragione di ritenere che siano cose fondate. Per cui, prendendo atto della risposta datami dall'Assessore, che evidentemente rispecchia quelle che sono le sue informazioni allo stato attuale delle cose, devo aggiungere una sollecitazione perchè l'Assessore controlli, con i mezzi che sono a sua disposizione, se rispondono più a verità le informazioni che egli ha, o se rispondono a verità le informazioni che mi sono state fornite direttamente, e in questo ultimo caso provveda a colmare le lacune che qui sono state denunciate. Aggiungo che ho avuto un'altra comunicazione ieri, molto più breve, in cui mi si dice che qualcuno si è già imbarcato; non so se sono sei o tre famiglie, ma le prime sono effettivamente partite. Questo è un dato che corrisponde.

**PRESIDENTE:** La seduta è tolta.  
(ore 11,40)